



COMUNE DI TRENTO

Prot. n. 90698

N. 01/2004/11

OGGETTO: *Disposizioni operative per l'affidamento ai familiari delle ceneri di persona defunta, per la conservazione in abitazioni private.*

IL SINDACO

premesso che con legge 30 marzo 2001 n. 130 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" sono state introdotte nuove disposizioni in ordine alla cremazione, alla dispersione delle ceneri o, alternativamente, alla tumulazione, all'interramento e all'affidamento delle stesse ai familiari, nel rispetto della volontà del defunto;

atteso che il Regolamento, previsto dall'articolo 3 della legge medesima, che doveva essere approvato come indicato al comma 1 entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 30 marzo 2003 n. 1 non è stato a tutt'oggi ancora emanato;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2004 nonché il parere in esso citato del Consiglio di Stato Sezione Prima n. 2957/2003 e atteso che il Ministero della Salute si è ad esso conformato con nota DGPREV//5401/P/F.2.c.a. di data 8 marzo 2004;

considerato in particolare che il citato parere del Consiglio di Stato, nel merito della possibilità di affidamento delle ceneri ai familiari, in applicazione della legge 30 marzo 2001 n. 130, così recita: "...dall'insieme delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentono una immediata applicazione....";

atteso che l'articolo 79 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 individua soggetti e modalità per il rispetto della volontà di cremazione espressa dal defunto e ritenuto di dare applicazione a tale disposizione per diretta conseguenza e coerenza anche ai fini dell'affido delle ceneri a familiare;

richiamata inoltre la circolare del Ministero dell'Interno 1° settembre 2004 Prot. N. 04008327 - 15100/390 n. 37/2004 avente ad oggetto "Art. 79 del DPR 285/1990 - Manifestazione di volontà per la cremazione di una salma. Applicabilità delle norme del DPR 445/2000", la quale specifica che, nell'ambito della semplificazione delle norme e delle procedure, la manifestazione di volontà dei parenti per la richiesta di cremazione

può essere espressa applicando il disposto dell'art. 38 comma 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

ritenuto che dette disposizioni possono essere mutate anche per la manifestazione della volontà del defunto ai fini dell'affidamento dell'urna ove espressa dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi;

atteso che la nota di data 22 settembre 2004 Prot. n. 138/ASS/S127/LP/AT/FN dell' Assessore alle Politiche per la Salute della Provincia Autonoma di Trento - indirizzata a tutti i Comuni della Provincia di Trento, in riferimento al sopraccitato parere del Consiglio di Stato, così recita: "Ritenendo convincenti le argomentazioni espresse nel parere, e non trascurando il rilievo etico, per cui agendo secondo tale indirizzo si può dare un contributo non secondario al rispetto della volontà del defunto, le cui ceneri vengono avvicinate alle persone care, è parere dello scrivente Assessorato che i Comuni siano legittimati, nell'attuale quadro normativo, a consegnare le ceneri di persona defunta ai familiari" ed inoltre "Vista la delicatezza del tema, si auspica che l'orientamento suggerito ottenga la disponibilità di codeste Amministrazioni";

richiamato l'articolo 75 della legge provinciale 11 settembre 1998 n. 10 in materia di applicazione, nella Provincia Autonoma di Trento, del Regolamento di polizia mortuaria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria);

considerato che i familiari dei defunti manifestano sempre più frequentemente il desiderio di poter conservare nella propria abitazione le ceneri risultanti dalla cremazione dei propri cari, in ottemperanza alla volontà espressa in vita dagli stessi;

considerato altresì che è compito specifico dell'Ente pubblico, nel rispetto della normativa in vigore, dare risposte positive alle istanze che provengono dalla cittadinanza amministrata;

visti:

- gli articoli 79, 80, 81 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285;
- la legge 30 marzo 2001 n. 130;
- l' articolo 75 della legge provinciale 11 settembre 1998 n. 10;
- il Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione consiliare 09.04.1997 n. 38;
- gli articoli 15 e 17 della Legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m. avente ad oggetto "Nuovo ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino-Alto Adige";
- gli articoli 10, 11 e 50 dello Statuto del Comune di Trento approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 31.07.2002 n. 113;
- il parere del Consiglio di Stato Sezione Prima di data 29 ottobre 2003 n. 2957/2003 - citato nel Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2004 al quale il Ministero della Salute si è conformato con nota DGPREV//5401/P/F.2.c.a. di data 8 marzo 2004;
- la circolare del Ministero dell'Interno 1° settembre 2004 Prot. N. 04008327 - 15100/390 n. 37/2004;
- la nota di data 22 settembre 2004 Prot. n. 138/ASS/S127/LP/AT/FN dell' Assessore alle Politiche per la Salute della Provincia Autonoma di Trento;

considerata la propria competenza, sulla base della normativa anzi richiamata;

decreta

1. le ceneri del defunto per la conservazione in abitazioni private, possono essere affidate in custodia ai familiari (coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado), residenti nel Comune di Trento, sulla base della volontà espressa in tal senso dal defunto ai sensi dell'articolo 79 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 295. In mancanza di tale disposizione la richiesta di affidamento delle ceneri deve essere espressa dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi;
2. la volontà di cui al punto 1, ove espressa dal coniuge o dai parenti, deve risultare da atto scritto, nel rispetto delle modalità di compilazione e sottoscrizione di cui all'art. 38 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
3. per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri deve essere presentata al Comune apposita istanza dal parente del defunto, alla quale sia allegata l'espressa dichiarazione di volontà del defunto stesso, manifestata con le modalità precisate ai precedenti punti 1 e 2; nell'istanza devono essere indicati:
 - a) i dati anagrafici, la residenza del richiedente ed il rapporto di parentela con il defunto oltre ai dati del defunto le cui ceneri dovranno essere affidate;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri;
 - c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna cineraria sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia;
 - e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna al cimitero nel caso il familiare non intendesse più custodirla;
 - f) l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza;
4. l'affidamento dell'urna cineraria al familiare richiedente, la cui consegna deve risultare da apposito processo verbale, ha luogo alle condizioni e prescrizioni indicate al successivo punto 5, da indicare nell'atto medesimo; all'atto autorizzativo di affidamento dell'urna contenente le ceneri di persona defunta viene allegato il verbale di consegna dell'urna cineraria medesima redatto nel rispetto di quanto stabilito al presente punto;
5. con riferimento alla possibilità decretata valgono le seguenti disposizioni:
 - a) l'urna dovrà essere debitamente sigillata e recare all'esterno apposita targhetta contenente i dati identificativi del defunto;
 - b) sono vietate le manomissioni dell'urna e dei suoi sigilli;
 - c) l'urna deve essere conservata nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale o, diversamente, nell'abitazione indicata e devono essere adottate tutte le misure idonee ad evitare la profanazione dell'urna;
6. cessando le condizioni di affidamento, l'affidatario o, in caso di decesso, i suoi aventi causa, dovranno consegnare l'urna al Comune per la conservazione della stessa all'interno del cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore;
7. per i consegnatari dell'urna cineraria non residenti nel Comune di Trento è informato il Comune destinatario delle ceneri;
8. al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento familiare dell'urna cineraria provvede il Sindaco o suo delegato, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera l) del Regolamento di Polizia mortuaria comunale;
9. il servizio di affidamento familiare delle urne cinerarie è soggetto a corresponsione di tariffa come previsto alla voce "Assunzione, organizzazione, preparazione,

coordinamento e controllo dei servizi cimiteriali" inclusa nelle tariffe previste per le prestazioni cimiteriali obbligatorie nell'ambito della determinazione tariffaria generale approvata annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi del vigente Disciplinare Generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

10. nel caso il familiare affidatario manifestasse l'intenzione di non continuare a conservare l'urna cineraria, questa è riconsegnata al Comune, previa formale richiesta, con assoggettamento alle modalità e tariffe previste;
11. con l'entrata in vigore di nuove disposizioni normative l'Amministrazione comunale si riserva di revocare l'autorizzazione di affido;
12. in appositi registri, anche mediante idonee procedure informatiche, sono annotati gli atti di affidamento rilasciati, le generalità degli affidatari e dei defunti le cui ceneri sono state oggetto di affidamento e tutte le informazioni relative allo svolgimento degli affidamenti stessi finalizzati a costituire sistematica raccolta della destinazione delle urne così consegnate ai familiari;
13. il presente decreto, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto comunale è debitamente e congruamente pubblicizzato ed è immediatamente applicato.

Trento, 22 novembre 2004

Il Sindaco
dott. Alberto Pacher

